



COMUNE DI BALANGERO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

ORDINANZA

N. 71/69 DEL 20/10/2026

OGGETTO:

ORDINANZA N. 70/68 DEL 15/10/2026 - DISCIPLINA TEMPORANEA DELLA VIABILITA' IN VIA LANZO ALL'ALTEZZA DEL CIVICO N. 35 CON L'ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 13:00 NEI GIORNI 19 E 20 OTTOBRE 2026 PER LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PIANO VIABILE - PROROGA DEI TERMINI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE

Vista la richiesta del Settore tecnico comunale di modifica temporanea della viabilità in via Lanzo, all'altezza del civico n. 35, per consentire l'esecuzione di lavori manutenzione del piano viabile mediante stesa di conglomerato bituminoso, dalle ore 08:00 alle ore 13:00 dei giorni 19 e 20 ottobre 2026;

Considerato che il tratto stradale interessato è di competenza comunale;

Considerato che le lavorazioni richiedono l'interdizione temporanea del transito veicolare nel tratto interessato dal cantiere, per un'estensione di circa 50 metri;

Ritenuto necessario disciplinare temporaneamente la circolazione stradale per consentire il regolare svolgimento dei lavori, tutelare l'incolumità degli utenti della strada e del personale operante e garantire la sicurezza della circolazione;

Richiamata l'ordinanza n. 70/68 del 15 ottobre 2026, con la quale è stato istituito il divieto di transito veicolare, in entrambi i sensi di marcia, in via Lanzo, nel tratto interessato dai lavori all'altezza del civico n. 35, per un'estensione di circa 50 metri, dalle ore 08:00 alle ore 13:00 di ciascuno dei giorni 19 e 20 ottobre 2026, limitatamente al tempo strettamente necessario all'esecuzione dei lavori di cui nelle premesse;

Tenuto conto che a seguito di avverse condizioni meteo non è stato possibile effettuare i lavori nei termini indicati nell'ordinanza n. 70/68 del 15 ottobre 2026;

Ritenuto necessario accogliere la predetta richiesta e prorogare il termine di efficacia dell'ordinanza n. 70/68 del 15 ottobre 2026 al fine di consentire il completamento dei lavori;

Visti gli artt. 5, comma 3, 6, 7 e 21 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, recante il Codice della strada, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, recante il Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della strada, e successive modificazioni e integrazioni, con particolare riferimento alla segnaletica temporanea e ai cantieri stradali;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 10 luglio 2002, recante il disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il vigente provvedimento di attribuzione delle funzioni di Responsabile del Servizio di Polizia Municipale;

Visto lo Statuto comunale;

Sentita l'Amministrazione comunale;

ORDINA

per le motivazioni indicate in premessa, **di prorogare sino al 22 ottobre 2026 nella fascia oraria dalle ore 8:00 alle ore 13:00** l'efficacia dell'ordinanza n. 70/68 del 15 ottobre 2026, confermando, per il solo tempo necessario, **il divieto di transito veicolare, in entrambi i sensi di marcia, in via Lanzo, nel tratto interessato dai lavori all'altezza del civico n. 35, per un'estensione di circa 50 metri.**

La proroga è subordinata al rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. L'area di cantiere deve essere opportunamente delimitata e segnalata, impedendo l'accesso ai veicoli non autorizzati e adottando tutte le misure necessarie alla sicurezza degli utenti della strada e del personale operante.
2. L'utenza deve essere preventivamente informata mediante appositi avvisi, da collocare almeno 48 ore prima dell'inizio dei lavori. Prima dell'attivazione del divieto deve essere installata la prescritta segnaletica temporanea, conforme al Codice della strada, al relativo Regolamento e al D.M. 10 luglio 2002.
I segnali di preavviso della chiusura e le indicazioni degli eventuali percorsi alternativi devono essere collocati in corrispondenza delle intersezioni precedenti il tratto interessato, in modo da consentire agli utenti di modificare tempestivamente il proprio itinerario.
3. La segnaletica e le delimitazioni devono essere mantenute efficienti e visibili per tutta la durata dei lavori. La segnaletica permanente eventualmente in contrasto con la disciplina temporanea deve essere oscurata per il periodo necessario e ripristinata al termine.
4. Siano adottate tutte le misure idonee a garantire la sicurezza degli utenti deboli della strada quali pedoni, ciclisti, per i quali va data indicazione di passaggio obbligatorio alternativo;
5. L'accesso pedonale agli immobili deve essere garantito in condizioni di sicurezza. L'accesso veicolare alle proprietà comprese nel tratto interessato dai lavori è consentito esclusivamente quando compatibile con le lavorazioni in corso, sotto il controllo del personale dell'impresa esecutrice e previa adozione delle necessarie cautele.
6. L'organizzazione del cantiere deve garantire l'accessibilità ai mezzi di soccorso e ai veicoli degli organi di polizia impegnati in servizi di emergenza, prevedendo, ove necessario, la tempestiva sospensione delle lavorazioni e la liberazione del passaggio.
7. Sono esclusi dal divieto i veicoli e i mezzi d'opera impiegati nell'esecuzione dei lavori, limitatamente alle esigenze operative del cantiere e nel rispetto delle condizioni di sicurezza.
8. Al termine dei lavori e comunque entro le ore 13:00 di ciascuna giornata, l'impresa deve ripristinare la circolazione in condizioni di sicurezza, rimuovendo gli ostacoli dalla carreggiata e rimuovendo od oscurando la segnaletica temporanea non più applicabile.
La riapertura deve avvenire soltanto dopo aver verificato l'idoneità della pavimentazione al transito e l'assenza di situazioni di pericolo. Eventuali impedimenti alla riapertura devono essere

immediatamente comunicati al Settore tecnico comunale e al Servizio di Polizia Municipale per i provvedimenti di competenza.

9. Il ripristino della pavimentazione stradale deve essere eseguito a regola d'arte, nel rispetto delle prescrizioni impartite dal Settore tecnico comunale.
10. Qualora i lavori non possano essere eseguiti o completati nel periodo previsto, il Settore tecnico comunale deve comunicare tempestivamente al Servizio di Polizia Municipale le nuove esigenze operative, ai fini dell'adozione di un ulteriore provvedimento. La presente ordinanza non consente chiusure al di fuori dei giorni e degli orari espressamente indicati.

AVVERTE

che le violazioni delle disposizioni della presente ordinanza saranno sanzionate secondo le pertinenti disposizioni del Codice della strada, fatta salva l'applicazione delle ulteriori norme vigenti.

INFORMA

Avverso la presente ordinanza può essere proposto ricorso, nel termine di giorni sessanta dalla data di pubblicazione:

- al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
- in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo 285/1992, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento di applicazione e di esecuzione, emanato con D.P.R. n. 495/1992;
- al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Il locale Servizio di Polizia Municipale e gli altri Agenti della Forza Pubblica sono incaricati della vigilanza sull'esatta osservanza della presente ordinanza.

Copia della presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune e notificata al soggetto richiedente.

Copia della presente ordinanza viene trasmessa alla Polizia Municipale ed alla locale Stazione dei Carabinieri di Mathi per la vigilanza sull'esatta osservanza di quanto in essa contenuto.

fp

Visto - il Settore Tecnico
Bellino Geom. Gianfranco

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DI POLIZIA MUNICIPALE**
Franco dott. ROMEO
firmata digitalmente